



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE UMBRIA

Ufficio Amministrazione

ATTO NEGOZIALE N. 2 del 06/06/2019

per l'affidamento in convenzione delle funzioni di Medico Competente del
Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza – Via Settevalli, 112 -
Perugia.

PREMESSO

- che il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, al fine di
rinnovare la convenzione per l'affido delle funzioni di Medico Competente,
ha ricercato una figura professionale in possesso di uno dei titoli o
requisiti analiticamente indicati nell'art. 38, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
a cui affidare detto l'incarico;

- che il Dott. Donatello Campobassi, nato a Chieti il 05/04/1973 ed ivi
residente, in via dei Frentani, n. 123 – C.F. CMPDTL73D05C632J, dopo
l'esecuzione di una specifica ricerca di mercato tendente a ottenere uno o
più preventivi comparabili (richiesti ai n. 05 professionisti che hanno
partecipato all'ultima procedura concorsuale che questa Stazione
Appaltante ha eseguito), attraverso un bando pubblico, per l'affidamento
triennale dell'analogo incarico, è risultato vincitore, in quanto ha
presentato l'offerta più conveniente per l'Amministrazione, secondo il

criterio del “prezzo più basso”.

SIA NOTO

che si procede alla stipula della presente convenzione tra questo Ente, di seguito denominato **Amministrazione**, nella persona del Magg. Amedeo Cianfrone, nato ad Agropoli (SA) il 01/05/1961 e domiciliato per la carica rivestita presso il Comando in intestazione, C.F. CNFMDA61E01A091H, nella sua qualità di Capo Ufficio Amministrazione e rappresentante della medesima e il Dott. Donatello Campobassi, nella sua qualità di medico e di seguito denominato **Professionista**, selezionato a seguito di una procedura di gara informale.

STIPULANO E CONVENGONO

Articolo 1

La premessa fa parte integrante del presente atto, per il quale vengono osservate le norme in vigore in materia negoziale, nonché segnatamente quelle relative:

- al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.;
- la Determinazione Dirigenziale dell'agosto 2004 emanata dal IV Reparto – Ufficio Infrastrutture e concernente l'individuazione dei “protocolli sanitari standardizzati per le mansioni a rischio”;
- al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo all'attuazione dell'art. 1, della Legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e delle

sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 370, del 2 gennaio 2013, relativa alle attribuzioni delle qualifiche di “Datore di Lavoro”;
- alla Circolare nr. 86778, datata 24/03/2015, della Direzione di Amministrazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, concernente “Conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione.

Articolo 2

Si da’ atto che il Professionista è iscritto all’Albo dei medici competenti e può espletare le funzioni di Medico Competente del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, in quanto in possesso di specializzazione in igiene e medicina preventiva. Il Professionista non risulta essere incompatibile con il divieto sancito dall’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001, né essere incorso in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 3

Il Professionista si obbliga ad espletare le mansioni di Medico Competente del Comando Regionale Umbria, consistenti nelle incombenze che il citato D.Lgs. 81/08, demanda alla figura del “Medico Competente” ed indicate, in massima parte, negli artt. 25 “Obblighi del medico competente”, 35 “Riunione periodica”, e 41 “Sorveglianza sanitaria” del citato D.Lgs. 81/08. Tali funzioni dovranno essere espletate nei confronti di tutto il personale

che ricade nell'ambito di applicazione della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, amministrato dal Comando in intestazione. Il numero dei militari e la dislocazione degli stessi all'interno del Comando Regionale e dei Comandi Provinciali di Perugia e Terni può variare nel corso del periodo di efficacia del presente atto negoziale, in funzione delle necessità d'impiego degli stessi. Nello specifico, il Professionista dovrà:

a) collaborare con il "Datore di Lavoro", così come individuato dalla Determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 370, del 2 gennaio 2013 e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, alla programmazione della sorveglianza sanitaria ed alla realizzazione dei relativi protocolli sanitari;

b) istituire, aggiornare e custodire le cartelle sanitarie per ogni lavoratore;

c) in caso di cessazione dall'incarico, mettere a disposizione del "Datore di Lavoro" e del lavoratore stesso le predette cartelle sanitarie;

d) informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti;

e) partecipare a riunioni periodiche di coordinamento e programmazione dell'attività da svolgere, come indicato all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;

f) visitare, almeno una volta l'anno, gli ambienti di lavoro;

g) eseguire:

1. visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei militari ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, con la

compilazione della citata cartella sanitaria individuale e rilasciare la conseguente attestazione scritta;

2. elettrocardiogramma (nei casi in cui tale accertamento sia previsto dai “protocolli sanitari standardizzati per le mansioni a rischio” e ritenuto necessario); spirometria; visita oculistica (visiotest); visita audiometrica; esame funzionale della rachide, qualora si renda necessario.

Articolo 4

Il Professionista svolgerà la propria attività libero professionale in piena autonomia rispettando i giorni, gli orari ed i luoghi che saranno concordati con l'Ufficio Pianificazione e Controllo – Sezione Sicurezza sul Lavoro del Comando Regionale Umbria. L'elenco nominativo dei militari, da sottoporre ad eventuale sorveglianza sanitaria, sarà individuato dal Comando Regionale Umbria, di concerto con il Medico Competente in relazione alla valutazione del rischio. Il Professionista convenzionato fornirà, in maniera riservata, alla Sezione Sicurezza sul lavoro del Comando Regionale Umbria, i giudizi di idoneità alle mansioni, relativi ai militari periodicamente visitati, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08. La Sezione Sicurezza sul Lavoro provvederà alla consegna, ai singoli militari, di ogni comunicazione loro dovuta. Il Professionista dovrà assolvere a tutte le prestazioni sanitarie ed extra sanitarie specificate dal D.Lgs. 81/08, svolgendo tutti gli approfondimenti, ritenuti opportuni, secondo le regole di diligenza, scrupolosità e buon senso. Le prestazioni mediche, o altre

pratiche demandate alla Professionista, dovranno essere effettuate personalmente dallo stesso, anche avvalendosi di qualificato personale tecnico, qualora questo non comporti ulteriori costi per l'amministrazione e si renda necessario al fine di velocizzare le procedure. Per la particolare tipologia di servizio, è espressamente previsto che il Professionista aggiudicatario non possa affidare a terzi, in tutto o in parte tramite subappalto o cottimo, il servizio assunto, a pena di nullità del contratto stesso. Nei soli casi di riconosciuto e giustificato impedimento, il Professionista provvederà alla sua sostituzione con altro medico, abilitato ad esercitare le funzioni di Medico Competente, senza che questo comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Articolo 5

L'attività del Medico Competente, dovrà essere svolta presso:

- a) i locali dell'infermeria del Comando Regionale Umbria, relativamente alle visite mediche ed agli accertamenti specialistici;
- b) le Caserme ed i luoghi di lavoro ove prestano servizio i militari in forza al Comando Regionale Umbria dislocati nell'intero territorio della regione stessa. Per l'esecuzione di tale attività vengono ricomprese anche le eventuali nuove acquisizioni di immobili a disposizione del Corpo.

Articolo 6

Il Professionista effettuerà, qualora richiesto dal "Datore di Lavoro", senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, visite mediche ai militari dipendenti individuati dallo stesso richiedente.

Articolo 7

Gli importi spettanti al Professionista, calcolati come da offerta dallo stesso presentata in occasione della sua partecipazione alla procedura comparativa la quale prevede:

- l'importo di € 850,00 per l'assunzione dell'incarico di Medico Competente del Comando Regionale in intestazione;

- l'importo di euro 23,90 (ventitre/90), al netto della ritenuta d'acconto, per ogni visita medica eseguita, comprensiva degli esami specialistici indicati nel precedente art. 3,

che verranno corrisposti mensilmente sulla scorta delle fatture emesse.

Il Professionista dovrà mensilmente fatturare gli importi relativi alle visite mediche eseguite nel mese precedente.

L'importo massimo che potrà essere impiegato per garantire l'esercizio delle funzioni di Medico Competente dettagliatamente indicate nel presente atto negoziale, è pari ad euro 4.000,00.

Articolo 8

Il Professionista, alla fine di ogni mese, per ottenere la corresponsione di quanto spettante, dovrà emettere fattura elettronica riportando su di essa anche: il Codice Univoco Ufficio ORS4CZ e gli estremi del c/c dedicato (IBAN), come previsto dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010.

Nella fattura emessa verrà indicata, anche, la ritenuta d'acconto, che sarà calcolata sulla scorta del regime contabile optato dal Professionista; tale ritenuta sarà trattenuta e versata a cura dell'Amministrazione. Il pagamento

dell'importo dovuto al Professionista è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, cui provvederà d'ufficio l'Amministrazione.

La fattura dovrà essere intestata a: COMANDO REGIONALE UMBRIA DELLA GUARDIA DI FINANZA – Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti – Via Settevalli, n. 112 – 06129 Perugia (C.F. 94150670548).

Articolo 9

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, in caso di:

- assegnazione al Reparto di un Ufficiale Medico del Corpo, in possesso degli specifici requisiti previsti per svolgere le funzioni di Medico Competente, ovvero di altra F.A., o comunque di altra Amministrazione Pubblica, a partire dal mese successivo all'arrivo del menzionato Professionista;
- determinazione di soppressione/trasferimento del Reparto, disposte dal Comando Generale del Corpo;
- determinazione di soppressione/sospensione/interruzione dei servizi, disposte dal Comando Generale del Corpo.

Il Professionista può esercitare il diritto di recesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2237, comma 3, del Codice Civile, con preavviso di 90 giorni.

Articolo 10

Il Professionista non acquisisce il diritto alla corresponsione della

tredicesima mensilità ed al godimento delle ferie; tuttavia, valutate le esigenze di servizio, il Comandante Regionale o l'Autorità dallo stesso delegata può concedergli un periodo di ferie non superiore a 15 (quindici) giorni.

Articolo 11

Con la sottoscrizione del presente atto negoziale, il Professionista dichiara:

- di essere in regola con le assicurazioni di legge previste per l'esercizio dell'incarico che si accinge ad assumere;
- la propria regolarità contributiva;
- che le prestazioni che sarà chiamato a svolgere in esecuzione del presente atto negoziale, non sono incompatibili con le altre attività da essa stessa svolte.

L'Amministrazione non risponderà, in alcun modo, di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali.

Articolo 12

Il Professionista è ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o colposo che cagioni danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, a terzi o cose di terzi, e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti.

Articolo 13

La presente convenzione, mentre obbliga il Dottor Donatello Campobassi dalla data di sottoscrizione, è esecutiva per l'Amministrazione solo a seguito dell'intervenuta approvazione da parte dell'Autorità amministrativa

competente e della pubblicazione sul sito istituzionale del Corpo della Guardia di Finanza.

La presente convenzione ha validità dalla data odierna al 31 dicembre 2019, prorogabile per il tempo strettamente necessario per la definizione di una nuova procedura di affidamento, con la precisazione che la stessa è subordinata all'erogazione da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza delle relative risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio ed al preventivo assenso della stessa Amministrazione Centrale.

Articolo 14

La convenzione sarà, altresì, comunque, risolta nei seguenti casi, oltre a quelli espressamente previsti nei precedenti articoli, senza possibilità di risarcimento:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode, di negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni indicati nel presente atto negoziale;
- c) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro la data prefissata;
- d) nel caso in cui l'attività danneggi direttamente o indirettamente, produca comportamenti lesivi degli interessi dell'Amministrazione e si riveli, anche minimamente, dannosa per il morale e la motivazione del personale;
- e) in caso d'interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo.

Con la risoluzione del contratto per colpa del contraente, l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo.

L'affidamento a terzi verrà notificato al Professionista inadempiente, nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione.

L'esecuzione in danno non esime il Professionista dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Il Medico Competente dovrà garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico e sottoposti al regime di privacy, attenendosi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originato o predisposto in esecuzione del presente contratto

Articolo 15

In caso di inadempimento parziale e/o totale e/o di ritardo nell'esecuzione della prestazione del servizio da parte del Professionista, quale ne sia la

causa, l'Amministrazione applicherà le penali previste dagli artt. 1382 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento della presente scrittura privata sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia. La presente obbligazione redatta in carta semplice è soggetta a registrazione solo in caso di uso, con oneri a carico della professionista, come sono a carico del Professionista le spese di bollo .

Il Professionista dichiara di aver chiaramente compreso e di accettare integralmente le disposizioni del presente contratto. In particolare, con riferimento agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara espressamente di accettare incondizionatamente quelle riportate agli articoli 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16.

Per accettazione

IL PROFESSIONISTA

IL RAPPRESENTANTE

CONTRAENTE

DELL'AMMINISTRAZIONE

Dott. Donatello Campobassi

Magg. Amedeo Cianfrone

Visto

IL COMANDANTE DELDISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO

(Gen. B. Benedetto Lipari)